

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

DECISIONE 1/2026

- **vista** la segnalazione pervenuta dalla Segreteria Organi di Giustizia in data 11.12.2025, dalla quale emergeva che in occasione della manifestazione sportiva *Campionato di squadra allievi Gold 3 GAM*, tenutasi a Fermo (FM) in data 22.11.2025, la ASD Artistica Brescia (2136), si sarebbe presentata al controllo tessere per il Campionato di squadra allievi Gold 3 GAM, senza avere effettuato la relativa iscrizione nel portale gara preposto;
- **visto** il provvedimento del 30.12.2025 contenente anche la data di assunzione della decisione, ex art. 57 RGS;
- **ricevuti ed esaminati** gli atti ed i documenti del procedimento 1/2026;
- **letta** la memoria dell'ASD Artistica Brescia ritualmente pervenuta in data 30.12.2025;
- **visto** il Regolamento di Giustizia Sportiva della FGI;
- **ritenuto** il comportamento segnalato meritevole di sanzione disciplinare per le seguenti

MOTIVAZIONI

- a) dagli atti acquisiti emerge che l'ASD Artistica Brescia, in occasione della manifestazione sportiva *Campionato di squadra allievi Gold 3 GAM*, tenutasi a Fermo (FM) in data 22.11.2025, l'ASD Artistica Brescia (2136), si è presentata al controllo tessere per il Campionato di squadra allievi Gold 3 GAM, senza avere effettuato la relativa iscrizione nel portale gara preposto;
- b) l'ASD Artistica Brescia in merito alle circostanze dell'accaduto precisava che le iscrizioni per i *Campionati di squadra allievi Gold 1 e 2 GAM*, svoltesi nella stessa manifestazione sportiva, risultavano correttamente andate a buon fine -come effettivamente riscontrato dalla documentazione in atti acquisita-; l'ASD comunque ammetteva di essersi resa conto di non avere effettuato l'iscrizione alla competizione in parola una volta giunta sul campo di gara;
- c) il comportamento tenuto dall'ASD è da considerarsi negligente per manifesta violazione di norme endofederali che vanno ad inficiare l'esecuzione di una gara di propri Atleti;
- d) preso atto che nessun Atleta della ASD Artistica Brescia per il *Campionato di squadra allievi Gold 3 GAM* del 22.11.2025 è stato inserito nella relativa classifica di gara;
- e) il comportamento di cui sopra denota dunque la colpa dell'ASD Artistica Brescia con la conseguente sanzione monitoria dell'ammenda, ai sensi dell'art. 11 RGS;

- f) per quanto riguarda la graduazione della sanzione la stessa può essere individuata nel minimo edittale tenuto conto della totale collaborazione dell'ASD anche per espressa ammissione della responsabilità dell'accaduto e per l'effetto

CONDANNA

la ASD Artistica Brescia Cod. 2136 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla sanzione disciplinare dell'ammenda per l'importo di €500,00 (cinquecento/00).

L'importo di cui sopra dovrà essere versato, in favore della Federazione Ginnastica d'Italia, entro e non oltre il giorno **15.02.2026**.

Dispone la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento sul sito federale per giorni trenta (30).

Roma, 09.01.2026

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

F.to Avv. Luca Lo Bosco